



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 301 del 2018, proposto da:

Ing. Marzio Giannoni e C. S.A.S di Marzio Giannoni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Alessandro Gigli, Diego Altamura, con domicilio eletto presso lo studio Diego Altamura in Salerno, via S. Felice N. 6 - P.Co Milara;

***contro***

Comune di Bagnoli Irpino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Barrasso, con domicilio eletto presso lo studio Licia Polizio in Salerno, via Roma, N. 112;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

dell'Ordinanza n.1 del 12 gennaio 2018 del Responsabile del procedimento del Comune di Bagnoli Irpino, notificata il 12 gennaio 2018, avente ad oggetto "Aree interessate dagli impianti di risalita alla Località Laceno del Comune di Bagnoli

Irpino oggetto della convenzione n. 632 di repertorio sottoscritta in data 5 maggio 1973 tra il Comune di Bagnoli Irpino e la Ing. F. Giannoni e C. s.a.s. e di tutte le strutture realizzate su tali aree in virtù della convenzione medesima. Ordinanza di sgombero e rilascio”, contenente intimazione allo sgombero ed al rilascio “entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente atto” e di ogni altro atto ad essa connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale;

Dato atto che, a questi fini, la gravità del danno va valutata con una ragionevole comparazione degli effetti che il provvedimento cautelare produce sui contrapposti interessi delle parti;

Considerato che, alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della società ricorrente (già soggetto destinatario di una concessione in affidamento di un complesso turistico invernale ed estivo sin dal 5 maggio 1973), la quale si trova ad essere incisa dal provvedimento dirigenziale impugnato che impone lo sgombero ed il rilascio di aree e beni nel termine ristretto di sessanta giorni scadenti il 13 marzo 2017, può senz'altro ritenersi di porre rimedio ai rappresentati pregiudizi di estrema gravità ed urgenza differendo l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, anche in mancanza di interesse pubblico specifico e prevalente legato ad una situazione contingente;

Considerato, altresì, che tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 27 marzo 2018, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misura cautelare monocratica nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27 marzo 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno il giorno 5 marzo 2018.

**Il Presidente**  
**Francesco Riccio**

IL SEGRETARIO